

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la richiesta, in data 3 dicembre 2014, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, non dispongono al momento di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di stabilità per l'anno 2015, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*Articolo unico**(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali)*

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: ALFANO

14A10038

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 dicembre 2014.

Proroga dell'Ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni recante «Norme sanitarie in materia di encefalomyelite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

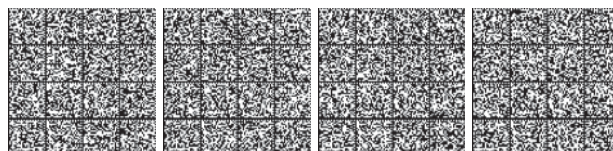
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativamente al potere dello Stato di adottare i provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomyelite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n.36;



Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante “Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità centrale di crisi”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n.152, la cui operatività è stata confermata dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183”;

Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, “West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all’OIE - Piano di sorveglianza straordinaria”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n.277, e in particolare, l’articolo 2, comma 1, con il quale è stata disposta l’attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante “Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n.209, che ha inserito nell’elenco di cui all’articolo 1 del predetto Regolamento di polizia veterinaria “l’encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l’encefalomielite equina venezuelana)”, tenuto conto dell’impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l’encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante “Norme sanitarie in materia di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209, la cui efficacia è stata prorogata con l’ordinanza 6 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 209, fino al 31 dicembre 2014;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio III prot. 11844 del 3 giugno 2014 - recante “West Nile Disease - Procedure operative di intervento e flussi informativi nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) anno 2014”;

Vista la nota circolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute prot. n. 17674 del 30 giugno 2014 recante “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease - 2014”;

Rilevato che nel corso del 2014, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi degli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati morti nella regione Emilia Romagna, nonché positività in pool di zanzare distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria;

Rilevato che le analisi condotte nell’ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica hanno confermato la presenza del West Nile virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della persistente circolazione virale;

Rilevato altresì che nel corso del 2014 sono stati segnalati nell’uomo 21 casi confermati di malattia neuro invasiva da West Nile virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare tre casi di febbre da WNV nella regione Emilia Romagna;

Ritenute, pertanto, la necessità e l’urgenza, stante il carattere zoonotico della malattia, di prorogare ulteriormente il termine di validità delle misure sanitarie nonché di disporre la prosecuzione dell’attività di sorveglianza veterinaria introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011 e successive modificazioni;

Ordina

Art. 1.

1. Il termine di validità dell’ordinanza del Ministero della salute del 4 agosto 2011 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2015.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5652

14A10068

